



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 093/19 DEL 17.04.2019

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO. TRIENNIO 2017-2019.
STATO DI ATTUAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;

VISTA la L. 29 dicembre 1993 n. 580 recante norme per il Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTO altresì il D.M. 16 febbraio 2018, adottato in attuazione del D.Lgs. 219/2016 citato, che ha istituito la Camera di Commercio di Pistoia – Prato;

VISTO, in particolare, l’art. 7 comma 4 D.M. 16.02.2018 ai sensi del quale la programmazione del fabbisogno di personale – nel caso delle camere soggette ad accorpamento – dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla costituzione della nuova Camera di Commercio (ovvero dall’insediamento del Consiglio), tenuto conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento;

PRESO ATTO che le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio sono state avviate dal Commissario ad acta in data 1 marzo 2018 e che risultano ancora in corso;

VISTI:

- l’art. 4 legge 16 giugno 1998, n. 191 “Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191”;
- l’accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- l’art. 1 C.C.N.L. per il personale del Comparto delle regioni e autonomie locali sottoscritto 14-9-2000;
- la Delibera A.I.P.A. n. 16/2001 del 31 maggio 2001 “Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70”;
- l’art. 9 comma 7 D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito nella Legge 17.12.2012 n. 221 ai sensi del quale “entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, (...) pubblicano nel proprio sito web lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione”;
- l’art. 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la



finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. (...)”;

- VISTO inoltre il comma 3 del citato articolo 14 che, ai fini dell'attuazione di tale disposizione, rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione di indirizzi e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
- gli articoli 18 e seg. Legge 22 maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che disciplinano l'istituto del “lavoro agile”, così come modificato dall'art. 1 comma 486 della L. 30 dicembre 2018, n. 145), che disciplinano l'istituto del “Lavoro agile” applicabile, in quanto compatibile, anche alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 (e, quindi, anche alle Camere di Commercio);
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/17 del 1 giugno 2017 avente a oggetto Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 103/14 del 14.11.2014, con la quale sono state ridefinite le linee strutturali ed organizzative della Camera di Commercio I.A.A. di Prato ed approvata la dotazione organica dell'ente;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 199/14 del 23.12.2014, con la quale – a seguito della ridefinizione delle linee strutturali e organizzative della Camera di Commercio I.A.A. di Prato – si è proceduto all'assegnazione delle risorse umane ai settori;

VISTO il Programma Pluriennale per il periodo 2013-2017 approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 02/13 del 04/03/2013;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2019 approvata con deliberazione di Consiglio n. 06/18 del 29.10.2018;

VISTO il Preventivo 2019 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 09/18 del 19.12.2018;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 005/19 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance per l'anno 2019;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 049/17 del 30.03.2017 con la quale è stato adottato l'aggiornamento del piano triennale per l'utilizzo del telelavoro per il triennio 2017-2019;

RICHIAMATA altresì la determinazione del Segretario Generale n. 051/18 del 22.03.2018 con la quale è stato dato conto dello stato di attuazione del Piano triennale per l'utilizzo del telelavoro 2017-2019;



PRESO ATTO del procrastinarsi dei tempi di conclusione delle procedure di accorpamento con la Camera di Commercio di Pistoia e la perdurante mancata emanazione del Decreto di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2018 cui è demandata la precisa definizione delle attività che gli Enti camerali dovranno obbligatoriamente garantire sul territorio nazionale nonché gli ambiti prioritari di intervento (base necessaria per la ridefinizione della macrostruttura e per la mappatura delle attività e dei processi);

ATTESO il Piano 2017-2019 e la Relazione sullo stato di attuazione 2018 sopra citati – evidenziata la situazione di contesto della Camera di Prato caratterizzata da elementi di forte incertezza derivanti, in particolare, dall'avvio del percorso di accorpamento con la Camera di Commercio di Pistoia e dalla mancata emanazione del Decreto previsto dall'art. 7, comma 2, del D.M. 16 febbraio – concludevano sulla insussistenza degli *“elementi per la valutazione dell'avvio di progetti, seppure in via sperimentale, di telelavoro.e/o di lavoro agile. Tale valutazione potrà essere rivista, come già sottolineato in occasione dei precedenti aggiornamenti, solo a seguito della compiuta individuazione delle nuove circoscrizioni territoriali e del completamento delle procedure di accorpamento da ritenersi elementi imprescindibili da porre a base di qualsiasi analisi in materia, in considerazione degli aspetti organizzativi coinvolti”*, pure confermando *“l'orientamento favorevole al ricorso, in presenza di particolari esigenze, a forme di orario personalizzato che consentano un miglior temperamento tra esigenze di vita e esigenze lavorative”*.

RITENUTO che, stante il perdurare della situazione di contesto, le valutazioni in merito all'avvio di progetti di telelavoro non possano che essere confermate;

DETERMINA

di confermare integralmente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179 del 18 novembre 2012, convertito con L. n. 221 del 17 dicembre 2012 - il contenuto del “Piano triennale per l'utilizzo del telelavoro 2017 – 2019. Stato di attuazione” nel testo approvato con propria determinazione n. 051/18 del 22.03.2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).